

## **TI\_GERICHTE 38.2012.42 vom 18. Juli 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-07-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2012.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.42)

FR: TI\_GERICHTE 38.2012.42 du 18 juillet 2012

IT: TI\_GERICHTE 38.2012.42 del 18 luglio 2012

### **Regeste**

Irric.ric.contro dec.di sosp.21 gg per mancato inizio POT.Andava interposta un'opp.Domanda al giudice di ruscarsi da intendersi come esame comp.C.que ev.rich.di ricusa manif.infond.(non motivi di prevenz.).Ist.sosp.dell'esec.sanz.prematura.Trasm.attii alla SdLx esame opp.+dec.rich.sosp.esec.sanzione

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente." Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa della SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31). L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa, invece, che " in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b ". Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI " i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell'articolo 17 capoverso 2 ". 2.5. Nella presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. doc. A, consid. 1.1.). Il presente ricorso è dunque irricevibile. Gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso faccia completare, l'opposizione dell'assicurata . In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)". Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 48 cpv. 3 LTF, art. 8 PA) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008). Il TCA sottolinea che a seguito di un'esplicita richiesta dell'assicurata (cfr. Doc. I: "La prego di aiutarmi per favore per sottoporre al Tribunale delle Assicurazioni un

ricorso"), già il 20 luglio 2012, il segretario del TCA ha fornito a RI 1 delle indicazioni corrette, riguardanti la via processuale da seguire dopo l'emanazione della decisione formale del 18 luglio 2012 con cui è stata sospesa per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione - ossia che contro tale provvedimento può essere interposta opposizione (cfr. doc. V). Infine va segnalato che, visto l'esito della vertenza, ogni considerazione sulla validità formale del ricorso inoltrato per posta elettronica risulta, nel caso concreto, superflua.

2.6. Relativamente all'istanza di sospendere l'esecuzione della sanzione inflitta all'assicurata dalla Sezione del lavoro fino all'emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo (cfr. doc. I; consid. 1.2.), il TCA rileva che tale istanza si rivela prematura, visto che l'amministrazione non ha ancora emesso una decisione su opposizione (cfr. consid. 2.5.). Tale domanda è, quindi, irricevibile. La Sezione del lavoro, una volta ricevuta l'opposizione, si esprimerà immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2 OAPG) sulla richiesta dell'assicurata di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012. Al riguardo il TCA ricorda che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che: " L'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui: a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge; b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione; c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso." Ai sensi dell'art. 100 cpv. 4 LADI: " Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo." L'Alta Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era stato sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere dato seguito all'assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto all'indennità. In dottrina B. Rubin (*Assurance-chômage*, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva quanto segue: " (...) Les sanctions sont quant à elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que l'assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de suspension n'ont donc pas d'effet suspensif, comme l'indique l'art. 100 al. 4 LADI. Un effet suspensif ne peut pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le juge. S'il était possible d'imposer, par ce biais le versement de l'indemnité durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à l'assurance-chômage, dû au fait qu'après six mois, les sanctions ne peuvent plus être exécutées (v. l'art. 30 al. 3 LADI, quatrième phrase). Le délai de six mois de l'art. 30 al. 3 LADI n'est donc pas suspendu en cas de contestation." Pertanto secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), l'effetto sospensivo non può essere accordato all'opposizione o al ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisoria.

2.7. L'assicurata ha, inoltre, postulato che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro si dichiari incompetente a valutare l'opposizione interposta contro la decisione emessa da \_\_\_\_\_, in quanto ispettrice del medesimo Ufficio giuridico (cfr. doc. IX). Al riguardo è utile evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni non sono trattate dagli

stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali. Con giudizio 9C\_412/2007 consid. 2 del 9 luglio 2008 l'Alta Corte, in relazione a un caso ticinese, ha deciso che " (...) Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo servizio ispezzato M.\_\_\_\_\_. Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione personale e gerarchica tra chi (M.\_\_\_\_\_) ha adottato le decisioni e chi (R.\_\_\_\_\_, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1)." Per quanto attiene, più specificatamente alla LADI, in una sentenza 38.2003.28 del 24 marzo 2003, il TCA ha, inoltre, stabilito che: " (...) Questo Tribunale prende atto che, interpretando correttamente lo spirito della legge ed analogamente a quanto fatto da altri assicuratori che da tempo conoscono la procedura di opposizione (in particolare l'INSAI; cfr.: W. Morger "Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) in SZS 1985 pag. 240 seg., in particolare pag. 242 "im administrativen Bereich darf der Bearbeiter der Verfügung mit jenem der Einsprache nicht identisch sein. Damit wird eine unvoreingenommene Überprüfung möglich und die Objektivität des Einspracheentscheidens zweifellos erhöht ") la Sezione del lavoro ha deciso, dal profilo organizzativo, che le opposizioni non vengano esaminate dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione. Questa soluzione è auspicabile anche per gli altri assicuratori sociali chiamati ad introdurre la procedura di opposizione con l'entrata in vigore della LPG. (...)" Sul tema cfr. D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141). 2.8. A titolo abbondanziale, in relazione al riferimento dell'assicurata alle sue difficoltà a far fronte alle proprie necessità a causa della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.), è utile sottolineare, che l'art. 12 Cost. fed. ("Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa") garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, ossia quanto indispensabile alla propria sopravvivenza (vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica; cfr. STF 8C\_3/2007 dell'8 giugno 2007). Inoltre, nel Cantone Ticino l'intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las), la quale contempla l'erogazione di prestazioni assistenziali ordinarie di carattere sussidiario rispetto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 2 Las) e soggette a riduzione in caso di comportamenti colpevoli (cfr. art. 23 Las; direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 "Riduzione della prestazione quale sanzione"; STF 8C\_320/2011 del 9 gennaio 2012; STF 8C\_645/2011 del 5 dicembre 2011; STCA 42.2011.35 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12., destinata alla pubblicazione in RtiD II-2012). La domanda di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo la procedura di cui all'art. 14 Reg.Las, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 59 cpv. 1 Las, e meglio, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune di domicilio, la richiesta per l'ottenimento di prestazioni assistenziali ordinarie va inoltrata al competente Sportello Laps.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.